

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

- art. 1 oggetto
- art. 2 definizioni
- art. 3 regime di aiuto
- art. 4 beneficiari
- art. 5 iniziative ammissibili a finanziamento
- art. 6 costi ammissibili
- art. 7 costi non ammissibili
- art. 8 intensità di aiuto
- art. 9 presentazione della domanda
- art. 10 istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti
- art. 11 rendicontazione dei costi e liquidazione dei finanziamenti
- art. 12 divieto di cumulo
- art. 13 rinvio
- art. 14 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;
- b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;
- c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;
- d) l'acquisto e la distribuzione di farmaci veterinari per il trattamento delle api.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "organismi associativi tra apicoltori": organismi associativi, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6/2010;
- b) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014;
- c) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura dei prodotti;
- d) "impresa in difficoltà": impresa che si trova nelle condizioni descritte all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014;

e) "consulenza": l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 45, del regolamento (UE) 702/2014.

art. 3 regime di aiuto

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 702/2014 e, in particolare, secondo le condizioni di cui agli articoli 21 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione", 22 "Aiuti per servizi di consulenza", 24 "Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli" e 26 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali".

art. 4 beneficiari

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli organismi associativi tra apicoltori.
2. I destinatari delle iniziative di cui all'articolo 1 sono le PMI attive nella produzione agricola primaria e gli apicoltori che non svolgono attività di impresa nel settore agricolo, purché in possesso di alveari denunciati nell'anagrafe apistica nell'ambito territoriale della regione, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), anche se non soci degli organismi associativi tra apicoltori.
3. I soggetti di cui al comma 1 e le PMI di cui al comma 2 non devono essere imprese in difficoltà.

art. 5 iniziative ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
 - a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze:
 - 1) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze a favore degli apicoltori, quali corsi di formazione, seminari e coaching;
 - 2) azioni di informazione;
 - 3) scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende apistiche;
 - b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico:
 - 1) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
 - 2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti dell'apicoltura purché prive di riferimenti al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, salvo quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 702/2014;
 - c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività, al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
 - d) azioni previste nell'ambito del programma pubblico di prevenzione, controllo, eradicazione finalizzato alla lotta alla varroasi.
2. La consulenza di cui al comma 1, lettera c) è riferita ad almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, verte su almeno uno degli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 702/2014 e può comprendere anche gli argomenti di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 702/2014.
3. Le azioni e i servizi rientranti nelle iniziative ammissibili a finanziamento di cui al comma 1 vengono prestate dagli organismi associativi tra apicoltori che, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a) e c), garantiscono adeguate risorse in termini di personale qualificato e formato.

art. 6 costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i costi di seguito indicati:

- a) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2): spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching, e per la realizzazione di azioni di informazione;
- b) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3):
 - 1) spese di viaggio;
 - 2) spese di soggiorno e diaria dei partecipanti, fino a un massimo di euro 100,00 per partecipante per giorno;
 - 3) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti, fino a un massimo di euro 50,00 per partecipante per giorno.
- c) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1):
 - 1) spese di iscrizione;
 - 2) spese di viaggio e spese per il trasporto delle api;
 - 3) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - 4) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - 5) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e vincitore, solo se il premio è stato effettivamente consegnato, su presentazione di una prova della consegna;
- d) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2):
 - 1) spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari della regione o che producono un determinato prodotto apistico, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - 2) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche sui prodotti apistici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;
- e) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera c): costi connessi alla prestazione di consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico o comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- f) per le iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera d): spese documentate per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci veterinari autorizzati.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento nel caso in cui non sia detraibile ai sensi della normativa vigente.

art. 7 costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) i costi sostenuti in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento;
- b) i costi di ristorazione, quali buffet o catering aperti ai partecipanti alle iniziative previste all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) e lettera b), punto 1).

art. 8 intensità di aiuto

1. I finanziamenti relativi alle azioni di informazione e di trasferimento delle conoscenze e alle azioni promozionali a favore delle produzioni apistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
2. I finanziamenti relativi ai servizi di consulenza tecnico-amministrativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono limitati a euro 1.500,00 per consulenza.
3. I finanziamenti relativi all'acquisto di farmaci veterinari, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) sono concessi nella misura massima del 90 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

art. 9 presentazione della domanda

1. Con decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, denominato di seguito Servizio, da adottare entro il 15 febbraio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti gli importi massimi del finanziamento concedibile agli organismi associativi tra apicoltori per l'anno di riferimento.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente al numero degli alveari denunciati nell'ambito territoriale di ciascun organismo nell'anagrafe apistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.

3. La domanda di finanziamento, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, è presentata al Servizio a pena di inammissibilità entro il 31 marzo di ogni anno con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- b) mediante consegna al protocollo;
- c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 10 istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti

1. Le domande sono istruite dal Servizio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

2. Il Servizio, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, provvede all'adozione dei decreti di concessione del finanziamento nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, e stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività programmate.

art. 11 rendicontazione dei costi e liquidazione dei finanziamenti

1. Ai fini della liquidazione del finanziamento gli organismi associativi tra apicoltori trasmettono al Servizio la seguente documentazione:

- a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000; i giustificativi di spesa dimostrano l'avvenuto pagamento delle spese tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale, con l'esclusione dei pagamenti in contanti.
- b) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in cui sono indicati i farmaci veterinari consegnati e i soggetti a cui sono stati distribuiti;
- c) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, di non essere impresa in difficoltà;
- d) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Servizio provvede alla liquidazione del finanziamento.

3. Il finanziamento non è liquidabile qualora i beneficiari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

4. Il Servizio effettua in qualunque momento idonei controlli anche a campione sulla documentazione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 12 divieto di cumulo

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti comunitari, statali o regionali, compresi aiuti concessi a titolo de minimis o aiuti nell'ambito dell'OCM di settore, in relazione agli stessi costi ammissibili.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 e della legge regionale 7/2000.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE